

Lunedì 11/03/2024 • 06:00

CASO RISOLTO DOGANE

## Classificazione doganale: rettifica in assenza di prove

L'**Agenzia delle Dogane** non può procedere alla rettifica della classificazione doganale "a tavolino", ossia in assenza di prove concrete e specifiche sulle caratteristiche tecniche dei **prodotti importati**.

di [Sara Armella](#) - Avvocato, Studio legale Armella & Associati

Illegittima la rettifica della **classificazione doganale** operata "a tavolino" e in assenza di concrete prove da parte dell'**Agenzia delle Dogane** (CGT II Lombardia 7 febbraio 2023 n. 487).

Tale principio si basa sull'istituto dell'onere della prova, secondo cui spetta all'ente impositore dimostrare la correttezza della sua decisione in merito alla classificazione doganale.

La vicenda analizzata dalla Corte riguardava la contestazione della **classificazione doganale** mossa nei confronti di una società che aveva importato alcuni pannelli indicatori a diodi led, dichiarando la **voce doganale** 8531 2020 90 (pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi - LCD o a diodi emettitori di luce - LED). In sede di accertamento suppletivo e di rettifica, l'Agenzia delle Dogane aveva ritenuto, invece, che i suddetti prodotti dovessero essere classificati con la differente voce doganale 8529 9092 99, con conseguente applicazione di un dazio pari al 5%. L'Agenzia non aveva, tuttavia, dimostrato le specifiche caratteristiche tecniche che avrebbero giustificato l'applicazione di un diverso **codice tariffario**.

### La rettifica della classificazione doganale

Grava sull'Agenzia delle Dogane l'onere di provare la sussistenza del presupposto che legittima la rettifica del **codice doganale** e del conseguente trattamento daziario. Su tale argomento, anche la Corte di Cassazione (sentenze 8 ottobre 2019 n. 25054 e 27 novembre 2019 n. 30905) ha ribadito che, in base al principio dell'onere della prova, compete all'**Agenzia delle Dogane** dimostrare, in concreto, la ricorrenza dei presupposti legittimanti la maggiore pretesa impositiva; in particolare, ai fini della classificazione doganale, occorre prendere in considerazione le caratteristiche e le proprietà oggettive della merce.

Con la pronuncia in commento la Corte milanese ribadisce un principio fondamentale: l'Agenzia delle Dogane non può contestare "a tavolino" la **voce doganale** dichiarata all'importazione, ma deve necessariamente effettuare un attento esame delle caratteristiche del prodotto.

Com'è noto, la **classificazione doganale** rappresenta un criterio oggettivo fondamentale per inquadrare correttamente le caratteristiche essenziali dei prodotti importati. La classificazione individua, infatti, attraverso un codice numerico di otto/dieci cifre, le caratteristiche e le proprietà oggettive della merce e la sua specifica funzione (Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-472/12, Panasonic; Corte di Giustizia, 23 aprile 2015, C-615/13, SC Alka co srl).

La necessità di catalogare le merci sulla base di una nomenclatura predefinita sorge, in primo luogo, per consentire l'individuazione dei singoli prodotti che attraversano le frontiere doganali e per identificare tutti gli adempimenti connessi al passaggio della merce in dogana. Attribuire a ogni merce un preciso codice doganale, che sia riconosciuto internazionalmente, riveste, quindi, un ruolo fondamentale per la fluidità degli scambi commerciali.

Nel caso in esame, inoltre, la Corte ha preso in considerazione il fatto che l'Agenzia delle Dogane aveva già esaminato la medesima merce nel corso di precedenti importazioni, senza contestarne la classificazione dichiarata. Ai fini dell'assolvimento dell'**onere della prova**, quindi, l'Ufficio non ha dimostrato le specifiche caratteristiche tecniche che, in sede di rettifica, hanno determinato una diversa classificazione doganale della merce e un accertamento differente rispetto ai precedenti.

La sentenza in commento rappresenta solo uno degli esempi recenti di un diffuso contenzioso sul tema della classificazione doganale.

Recentemente, anche la **Corte di Giustizia dell'Unione** europea ha affrontato un caso simile, ribadendo che il criterio determinante per la classificazione tariffaria delle merci è basato sulle loro caratteristiche e proprietà oggettive, definite dalla **voce doganale**. In particolare, con la sentenza 9 marzo 2023, C-725/21, la Corte europea ha specificato che, per considerare un prodotto come "parte" di un altro bene, deve essere dimostrato che tale elemento condizioni il funzionamento meccanico o elettrico del prodotto e ne rappresenti quindi un elemento fondamentale.

Si tratta di un principio destinato ad avere ampia applicazione per tutti quei prodotti che rappresentano una "parte" di un altro bene.

© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.